

TI_GERICHTE 32.2019.36 vom 7. Januar 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-01-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2019.36

FR: TI_GERICHTE 32.2019.36 du 7 janvier 2019

IT: TI_GERICHTE 32.2019.36 del 7 gennaio 2019

Regeste

Assicurato indipendente. No metodo straordinario. Metodo ordinario raffronto dei redditi. Grado AI: 28% nel 2016 e 42% nel 2017. Domanda tardiva

Erwägungen

E. 3

e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati). 2.6. Dal punto di vista medico, l'amministrazione ha fondato la propria decisione sul rapporto finale del 7 agosto 2018 (pag. 95-98 incarto AI) e la relativa annotazione del 28 agosto 2018 (pag. 118 incarto AI) del medico SMR, dr. med. _____, specialista FMH in medicina interna, il quale ha posto la diagnosi con influsso sulla CL di: "1) Sindrome lombovertebrale cronica con: sindrome dolorosa pseudo-radicolare sinistra; artrosi faccettaria posteriore L5-S1; componente sacro-iliaca sinistra con pregressa infiltrazione; 2) Stato dopo artrolisi artroscopica con capsulotomia circolare e débridement sub acromiale alla spalla sinistra per Frozen shoulder sinistra resistente alla terapia (_____ 18.01.2008); 3) Recente trauma distorsivo alla spalla destra senza lesioni tendinei ad un esame di RM. Trauma del 6.3.2017 a carico della _____ con sviluppo di frozen shoulder ben risoltasi con artroscopica adesiolisi per cui chiusura LAINF" e nessuna diagnosi senza influsso sulla CL (pag. 96 incarto AI). Ha

quindi concluso fissando il grado di inabilità lavorativa (da intendersi quale riduzione di rendimento riferita ad un'attività lavorativa al 100%) in qualsiasi attività professionale (abituale e adeguata) al: 80% dal 26 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016; 50% dall'11 gennaio 2016 al 5 marzo 2017; 100% dal 6 marzo 2017 all'8 luglio 2018 e 50% dal 9 luglio 2018 (chiusura _____) e continua. Il medico SMR ha osservato che la prognosi era stazionaria e ha pure puntualizzato un carico massimo di 5 kg, la necessità di alternanza della postura al bisogno (inclusa), nessuna necessità di pause supplementari e nessuna difficoltà nello svolgere lavori di precisione (pag. 96 e 97 incarto AI). Il TCA non ha motivo per mettere in dubbio queste conclusioni - che, del resto, sono rimaste incontestate in sede ricorsuale - e ritiene quindi dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 in qualsiasi attività lavorativa (rispettosa dei limiti indicati dal medico SMR) ha presentato/presenta un'incapacità lavorativa dell'80% dal 26 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016, 50% dall'11 gennaio 2016 al 5 marzo 2017, 100% dal 6 marzo 2017 all'8 luglio 2018 e 50% dal 9 luglio 2018 (chiusura _____) e continua (da intendersi quale riduzione di rendimento).

2.7. Per quanto riguarda le conseguenze dello stato di salute dell'assicurato, dal profilo economico, l'amministrazione ha constatato che RI 1, oltre che salariato dipendente in qualità di "giardiniere-paesaggista" della ditta _____ di _____ (iscritta a RC dalla primavera 2004), ne risulta pure socio gerente con diritto di firma individuale della stessa nonché intestatario del capitale sociale di maggioranza (fr. 19'000.-). La signora _____ è invece proprietaria di una quota minima (fr. 1'000.-) ed è socia senza diritto di firma (cfr. inchiesta economica del 2 ottobre 2018, pag. 125 incarto AI e estratto RC del 28 agosto 2018, pag. 118 incarto AI). RI 1 pertanto assume de facto una posizione di totale controllo della società, motivo per cui l'UAI l'ha rettamente considerato quale indipendente. A tal riguardo va ricordato che, secondo la giurisprudenza, generalmente amministratori o direttori impiegati, che di fatto sono azionisti unici o parziali di una società anonima e che hanno una determinante influenza sulla gestione della società, sono formalmente considerati salariati. Tuttavia, in analogia al principio valido nell'AVS in cui per la distinzione tra attività dipendente e indipendente sono determinanti le condizioni economiche e non giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con riferimenti), sono considerati indipendenti gli assicurati che dal punto di vista economico e della politica aziendale hanno una rilevante posizione in seno alla società; ciò è segnatamente il caso di ditte individuali che si trasformano in società anonime di stampo familiare con partecipazione del coniuge, del figlio o di parenti stretti (STFA I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.1 confermata in STF 9C_453/2014 del 17 febbraio 2014 consid. 4.1 e 8C_928/2015 del 19 aprile 2016 consid. 2.3.4). Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui un socio gerente, formalmente salariato, detiene la maggior parte del capitale societario (in casu 96%), motivo per cui viene considerato quale indipendente (STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010; cfr., tra le tante, STCA 32.2016.113 del 19 giugno 2017, consid. 2.5). L'UAI ha quindi ordinato all'ispettorato AI di esperire un'inchiesta economica per indipendenti, eseguita il 2 ottobre 2018 (pag. 123-131 incarto AI). Nel relativo rapporto dell'8 ottobre 2018 l'incaricato, dopo avere esposto lo stato di salute dell'assicurato, le indicazioni fornite dall'assicurato, la formazione scolastica e professionale, la situazione attuale dell'azienda e del personale con i cambiamenti imputabili al suo stato di salute (assunzione di nuovi dipendenti in sua sostituzione: in particolare, _____) e a contingenze lavorative (a dipendenza del lavoro da svolgere faceva e fa capo a personale interinale) come pure al passaggio, vista la

sua età, dell'attività al figlio (pag. 125-127 incarto AI), dopo aver proceduto all'evoluzione dei redditi dell'impresa, esaminata l'eventuale adozione di provvedimenti d'integrazione (poi scartata; " Non applicabili vista l'età dell'assicurato ", cfr. pag. 127 incarto AI), ha determinato come segue il reddito da valido e quello da invalido: " (...) Reddito senza invalidità: per definire il reddito senza invalidità dell'assicurato ci avvaliamo della media dei dati iscritti a CI dal 2011 al 2014 ai quali aggiungiamo gli utili dichiarati sempre negli stessi anni. La media che ne risulta è pari a franchi 91'025. - lordi. Tale dato riteniamo non vada aggiornato in quanto frutto di una media su più anni e con redditi anche molto variabili tra di loro. Reddito con invalidità: Per il 2016 l'assicurato ha registrato a CI al netto delle indennità assicurative un reddito di franchi 50528. - al quale va aggiunto il reddito aziendale dichiarato (per coerenza analitica) pari a franchi 15'526. -. Il totale risulta quindi pari a franchi 66'054. - . Per il 2017, dopo aver subito un infortunio alla spalla, l'assicurato ha registrato a CI (sempre al netto delle indennità assicurative) un importo di franchi 39907. - al quale aggiungiamo il reddito aziendale sempre dichiarato di franchi 13'473. -. Il reddito 2017 è quindi di franchi 53'380. - . Reddito ipotetico senza danno 2016 secondo l'evoluzione dell'impresa, sulla base dei documenti contabili e degli estratti dei CI SFr. 91'025 ./ 2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs.) Totale intermedio SFr. 91'025 + contributi personali AVS/AI/IPG Totale intermedio SFr. 91'025 ./ quota di lavoro non remunerata del congiunto (... %) Reddito ipotetico senza invalidità della persona assicurata SFr. 91'025 Reddito da invalido conformemente ai documenti contabili, senza redditi supplementari per la persona assicurata (es: le indennità giornaliere o le rendite) SFr. 66'054 ./ 2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs.) Totale intermedio SFr. 66'054 + contributi personali AVS/AI/IPG Totale intermedio SFr. 66'054 ./ quota di lavoro non remunerata del congiunto (... %) Reddito d'invalido della persona assicurata SFr. 66'054 Diminuzione del reddito dell'attività professionale imputabile al danno alla salute SFr. 24'971 Tasso di diminuzione del reddito dell'attività professionale 27% Reddito ipotetico senza danno 2017 secondo l'evoluzione dell'impresa, sulla base dei documenti contabili e degli estratti dei CI SFr. 91'025 ./ 2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs.) Totale intermedio SFr. 91'025 + contributi personali AVS/AI/IPG Totale intermedio SFr. 91'025 ./ quota di lavoro non remunerata del congiunto (... %) Reddito ipotetico senza invalidità della persona assicurata SFr. 91'025 Reddito da invalido conformemente ai documenti contabili, senza redditi supplementari per la persona assicurata (es: le indennità giornaliere o le rendite) SFr. 53'380 ./ 2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs.) Totale intermedio SFr. 53'380 + contributi personali AVS/AI/IPG Totale intermedio SFr. 53'380 ./ quota di lavoro non remunerata del congiunto (... %) Reddito d'invalido della persona assicurata SFr. 53'380 Diminuzione del reddito dell'attività professionale imputabile al danno alla salute SFr. 37'645 Tasso di diminuzione del reddito dell'attività professionale 41% 10

VALUTAZIONE E PROPOSTA Il primo anno dall'inizio della problematica alla salute con l'assunzione del sostituto il discapito che scaturisce dalla valutazione al punto 9 per il 2016 presenta un grado AI pari al 27%. Mentre per il 2017 a seguito di una nuova problematica di salute l'assicurato ha dovuto rivedere nuovamente le proprie mansioni e impegnandosi per quanto possibile maggiormente come supervisione, lavorando con rendimento ridotto e de) ha portato ad un discapito pari al 41%, grado che dà diritto a prestazioni erogabili secondo i termini di legge. Vista l'età dell'assicurato non riteniamo necessario indire una revisione." (pag. 128-129 incarto AI). In seguito la patrocinatrice dell'assicurato ha rilevato che il reddito da valido del suo cliente non era stato determinato in modo corretto, non essendo

stata presa in considerazione la circostanza che l'azienda, fatto salvo per l'anno 2014, era in crescita e senza necessità di disporre di manodopera supplementare. Sempre in relazione al reddito da valido, a torto, non sarebbero stati presi in considerazione i costi sostenuti dal suo assistito a causa del danno alla salute (assunzione di nuovo personale, delega di incarichi ad un altro giardiniere indipendente e l'aumento di stipendio al figlio) e che hanno, pertanto, conseguentemente ridotto (o non aumentato) l'utile della Sagl (pag. 143-146 incarto AI). Nel complemento del 27 novembre 2018 al rapporto di inchiesta dell'8 ottobre 2018 l'incaricato ha indicato quanto segue: "(...) Riguardo l'attività della figlia del 2013 sono sì prettamente contabili mentre l'assicurato si occupava, come dichiarato, maggiormente di stesura preventivi e fatturazione; inoltre la il danno alla salute è intervenuto nel corso del 2015 quindi già 2 anni dopo la sua assunzione. Il Sig. RI 1 è certamente inabile nell'esecuzione di certi lavori pesanti tuttavia egli ha appunto assunto del personale per ovviare ai propri impedimenti. Egli ha inoltre, come dichiarato in sede d'inchiesta, continuato ad essere impegnato per l'intera giornata lavorativa tuttavia delegando maggiormente le attività pesanti e svolgendo attività leggere, trasporti e supervisione. Ciò è ritenuto esigibile. Facciamo anche presente che l'assicurato ha dichiarato, vista l'età, che sta pian piano cedendo l'attività al figlio. Infine riguardo i quesiti posti sui redditi percepiti dall'assicurato ribadiamo che essi sono frutto di dati fiscalmente considerati e al netto delle indennità assicurative quindi frutto dell'attività lavorativa che l'assicurato riteneva di aver svolto. Infine facciamo notare come nonostante l'assunzione di nuovo personale e la delega delle attività più pesanti che in passato l'assicurato svolgeva, i risultati aziendali sono positivi. Si può quindi affermare che l'assicurato abbia intrapreso tutte le misure necessarie per ridurre al minimo l'impatto del danno alla salute sulla sua capacità residua al guadagno, come il raffronto dei redditi dimostra. Concludendo ribadiamo la bontà delle risultanze dell'inchiesta per indipendenti. (...)” (pag. 178 incarto AI) 2.8. Nel caso in esame, per la determinazione dell'incapacità al guadagno, l'amministrazione ha applicato il metodo ordinario, mettendo a confronto il reddito conseguito dall'assicurato prima e dopo l'insorgere del danno alla salute (autunno 2015). In particolare, quale reddito “da valido”, per il 2016 ed il 2017, ha considerato la media dei redditi conseguiti dall'assicurato tra il 2011-2014, tenendo pure conto degli utili dei relativi esercizi contabili, giungendo ad un importo di fr. 91'025.- lordi (nel 2015), che non è stato indicizzato (sino al 2016 ed al 2017), in quanto frutto di una media su più anni e con redditi anche molto variabili tra di loro (pag. 127 e 128 incarto AI: cfr. consid. 2.7). Quale reddito “da invalido”, per il 2016 ed il 2017, l'amministrazione ha considerato i redditi conseguiti nel 2016 e nel 2017 come salariato della ditta _____ di _____, cui sono stati aggiunti gli utili dei relativi esercizi contabili, giungendo ad un importo di fr. 66'054.- nel 2016 (fr. 50'528.-+ fr. 15'526.-; cfr. pag. 127 e 128 incarto AI e consid. 2.7) e di fr. 53'380.- nel 2017 (fr. 39'907.-+ fr. 13'473.-; cfr. pag. 127 e 128 incarto AI e consid. 2.7). L'amministrazione non ha applicato il metodo straordinario (cfr., sul tema, consid. 2.4). Il TCA concorda con il modo di agire dell'UAI, dato che l'ispettore disponeva nel caso della documentazione economica necessaria. Anche per i lavoratori indipendenti, infatti, il grado di invalidità va di principio stabilito secondo il metodo del raffronto dei redditi, a meno che questi non possano essere accertati in maniera attendibile oppure lo siano solo con un dispendio eccessivo (cfr. sentenza 8C_308/2008 del 24 settembre 2008 consid. 2.2; 9C_886/2011, 9C_899/2011 del 29 giugno 2012; STCA 32.2018.148 del 1° luglio 2019, consid. 2.5 e STCA 32.2018.160 del 26 agosto 2019, consid. 2.9). Tali condizioni non sussistono nel caso di specie. Ciò che peraltro - a ragione - è rimasto incontestato in sede ricorsuale. La patrocinatrice del ricorrente ha contestato

unicamente il calcolo economico, ritenendo non corretta la valutazione operata dall'ispettore, che avrebbe determinato un reddito "da valido" troppo basso, dimenticando che la ditta, a parte il 2014, era in crescita, lo scarso rendimento del lavoro dell'assicurato ed i sovracosti che avrebbe dovuto sostenere la ditta _____ per assumere dei nuovi collaboratori che svolgessero le mansioni divenute a lui inesigibili a causa dei suoi problemi di salute (doc. I).

2.9. Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01). Nel caso di specie vengono pertanto considerati i dati del 2016 (il danno alla salute risale infatti all'ottobre 2015: cfr. consid. 2.6), e quelli del 2017 (la prestazione deve infatti essere versata dal 1° agosto 2017 a fronte di una domanda tardiva: cfr. consid. 2.1 e 2.12).

2.10. Per quel che concerne il reddito da valido, l'UAI ha considerato la media dei redditi conseguiti dall'assicurato tra il 2011-2014 (2011: fr. 73'823.-; 2012: fr. 71'665.-; 2013: fr. 64'452; 2014: fr. 44'089.-), ovvero nei 4 anni precedenti l'insorgere del danno alla salute (2015), tenendo pure conto degli utili dei relativi esercizi contabili (2011: fr. 17'267.-; 2012: fr. 35'279.-; 2013: fr. 42'142; 2014: fr. 15'384.-), giungendo ad un importo di fr. 91'025.- lordi (nel 2011: fr. 91'090.-; nel 2012: 106'944.-; nel 2013 106'594.-; nel 2014: fr. 59'473.- per complessivi fr. 364'101.-: 4 anni=91'025.-) nel 2015. Il TCA non ha motivo per scostarsi da detto importo (nel 2015) che, tra l'altro, considerato in particolare che nel 2014 l'assicurato ha conseguito un reddito da valido complessivo di appena fr. 59'473.- (fr. 44'089.- quale reddito da attività dipendente e fr. 15'384.- di utili), costituisce l'ipotesi maggiormente favorevole all'assicurato (cfr. STF 9C_751/2011 del 30 aprile 2012, in cui il reddito da valido è stato calcolato sulla base dei redditi conseguiti nei tre anni precedenti l'insorgenza del danno alla salute, nel caso di specie: fr. 71.331.- nel 2005, fr. 80'307.- nel 2006 e fr. 94'000.- nel 2007; cfr. pure, tra le tante, STCA 32.2018.148 del 1° luglio 2019, consid. 2.6 e STCA 32.2018.160 del 26 agosto 2019, consid. 2.11). In siffatte circostanze, la critica della patrocinatrice dell'insorgente a proposito della mancata presa in considerazione del fatto che l'azienda, fatto salvo per l'anno 2014, era in crescita e, questo senza necessità di disporre di manodopera supplementare (cfr., in particolare, doc. I, pag. 6). Del resto, tenuto proprio conto dell'andamento del 2014, l'azienda era in difficoltà e non per motivi riconducibili al danno alla salute risalente all'autunno 2015 (cfr. consid. 2.6). Il TCA non concorda invece con il modo di agire dell'UAI che non ha aggiornato (sino al 2016 ed al 2017) il reddito "da valido" del 2015, in quanto frutto di una media su più anni e con redditi anche molto variabili tra di loro (pag. 127 e 128 incarto AI: cfr. consid. 2.7). Indicizzando, quindi, la somma fr. 91'025.- relativa 2015 secondo l'indice dei salari nominali, si ottiene per il 2016 un reddito da valido pari a fr. 91'389.10 (fr. 91'025.- + 0,4% nel 2016) e per il 2017 un reddito da valido pari a fr. 91'754.55 (91'389.10 + 0,4% nel 2017). La patrocinatrice ha osservato che quale persona sana il suo cliente avrebbe svolto lui stesso i lavori per i quali, dopo l'insorgere del danno alla salute, ha dovuto pagare nel 2016 e nel 2017 altre persone. I costi così sostenuti hanno pertanto conseguentemente ridotto (o non aumentato) l'utile della ditta. Per questo motivo, in concreto, sarebbe opportuno e necessario calcolare il reddito da valido basandosi sui redditi dichiarati nel 2016, rispettivamente nel 2017, aggiungendo gli utili e gli importi versati per farsi sostituire (doc.

I, pag. 7). La censura ricorsuale deve essere respinta, già solo per il fatto che gli eventuali costi sostenuti dall'assicurato a causa del danno alla salute (assunzione di nuovo personale, delega di incarichi ad un altro giardiniere indipendente e l'aumento di stipendio al figlio) e rivendicati dalla sua patrocinatorice, vanno considerati, se del caso, nell'ambito della determinazione del reddito "da invalido". Inoltre, come rettamente indicato dall'UAI in sede di risposta (cfr. doc. IV, pag. 2), è comunque impensabile che l'assicurato, senza il danno alla salute, avrebbe potuto effettuare (per formazione e/o esperienza e/o tempo lavorativo) da solo tutti i lavori svolti dalle persone da lui assunte posteriormente all'insorgere del danno alla salute. Il reddito "da valido" dell'assicurato ammonta quindi a fr. 91'389.10 per il 2016 e a fr. 91'754.55 per il 2017. 2.11. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Nel caso di specie l'ispettore ha preso in considerazione il guadagno che RI 1 ha conseguito come salariato della ditta _____ di _____ nel 2016, ovvero fr. 50'528.-, ed ha aggiunto un utile di fr. 15'526.- conseguito dalla ditta nel 2016, per un importo complessivo di fr. 66'054.- (pag. 127 e 128 incarto AI: cfr. consid. 2.7). Allo stesso modo per il 2017 ha preso in considerazione il reddito conseguito come salariato, ovvero fr. 39'907.-, al quale ha aggiunto l'utile di fr. 13'473.- conseguito dalla ditta nel 2017, per un importo complessivo di fr. 53'380.- (pag. 127 e 128 incarto AI: cfr. consid. 2.7). Il TCA concorda, di principio, con tali importi che, peraltro, sono rimasti - a ragione - incontestati in sede ricorsuale. La patrocinatorice dell'assicurato critica per contro l'operato dell'ispettore per non avere tenuto conto dei costi sostenuti dal suo cliente a causa del danno alla salute (assunzione di nuovo personale, delega di incarichi ad un altro giardiniere indipendente e l'aumento di stipendio al figlio). A questo proposito il TCA osserva che non condivide le critiche della patrocinatorice della ricorrente a proposito della non rappresentatività del reddito conseguito dall'interessato dopo il danno alla salute ritenuto dall'UAI, non avendo tenuto conto delle circostanze che avrebbe dovuto assumere altri collaboratori per eseguire le mansioni ormai divenute inesigibili per l'assicurato per ragioni di salute, che avrebbe dovuto delegare degli incarichi ad un altro giardiniere indipendente (il signor _____ per i seguenti importi: 34'602.50 nel 2016 e fr. 30'475 nel 2017: doc. H) e avrebbe dovuto pure aumentare lo stipendio al figlio. Il TCA concorda invece con le motivate e puntuali considerazioni (esposte, in particolare, nell'annotazione complementare del 27 novembre 2018: pag. 178 incarto AI) che hanno indotto l'ispettore a concludere che l'assunzione della figlia (che svolge attività puramente contabile) è avvenuta nel 2013 e, quindi, 2 anni prima del danno alla salute risalente al 2015 e, pertanto, per ragioni non riconducibili al danno alla salute dell'assicurato e, di conseguenza, il reddito da invalido dell'assicurato non deve essere decurtato del salario della contabile (cfr. pag. 178 incarto AI). Parimenti dicasi per il salario del figlio, dato che l'assicurato, vista l'età, gli stava pian piano cedendo l'attività (cfr. pag. 124 e 178 incarto AI). Parimenti dicasi per i lavori esterni (e per lo stagista), visto che, a dipendenza del lavoro faceva già prima capo a personale interinale (cfr. rapporto del 8 ottobre 2018 riguardante l'inchiesta economica per indipendenti eseguita il 2 ottobre 2018: pag. 126 incarto AI). Parimenti dicasi per l'assunzione del signor _____ (giardiniere al 100%), ritenuto come l'assicurato, come da egli indicato in sede di inchiesta (pag. 127 incarto AI), ha continuato ad essere impegnato per l'intera giornata, delegando le attività pesanti e svolgendo

maggiormente attività leggere, trasporti, e supervisione; inoltre, nonostante l'assunzione di nuovo personale e la delega delle attività più pesanti, i risultati aziendali sono positivi (pag. 178 incarto AI). Del resto, come peraltro rettamente rilevato dall'ispettore nel complemento del 27 novembre 2018 (pag. 178 incarto AI), può essere ragione-volmente preteso un tale impegno negli anzidetti ambiti da parte di RI 1, a fronte dell'obbligo di ridurre il danno che incombe all'assicurato (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friburgo 1999, pag. 57, 551 e 572) . Il TCA concorda pure con le motivate e puntuali considerazioni (esposte, in particolare, nell'annotazione complementare del 27 novembre 2018: pag. 178 incarto AI) che hanno indotto l'ispettore a concludere che il reddito percepito dall'assicurato non è un salario sociale (cfr. doc. I, pag. 9), in quanto ha continuato ad essere impegnato per l'intera giornata, delegando le attività pesanti e svolgendo maggiormente attività leggere, trasporti, e supervisione (cfr. pag. 127 e 178 incarto AI). Stante quanto precede, il salario "da invalido" dell'assicurato per il 2016 ammonta a fr. 66'054.- mentre per il 2017 a fr. 53'380 -.

2.12. Confrontando ora il reddito "da invalido" di fr. 66'054.- con il relativo reddito "da valido" di fr. 91 '389.10 , si ottiene un grado d'invalidità nel 2016 del 27,72% ($[91'389.10 - 66'054] \times 100 : 91'389.10$) arrotondato al 28% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121. Confrontando ora il reddito "da invalido" di fr. 53'380.- con il relativo reddito "da valido" di fr. 91 '754.55 , si ottiene un grado d'invalidità nel 2017 del 41,82% ($[91'754.55 - 53'380] \times 100 : 91'754.55$) arrotondato al 42% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, che permette l'erogazione di un quarto di rendita a decorrere - per i motivi già esposti al consid. 2.1 - dal 1° agosto 2017.

2.13. Nel rapporto dell'8 ottobre 2018 l'ispettore ha esaminato l'eventuale adozione di provvedimenti d'integrazione, poi scartandola vista l'età dell'assicurato (cfr. pag. 127 incarto AI). Il TCA rileva che condivide la valutazione dell'ispettore, rimasta pertanto - a ragione - incontestata, per quest'aspetto, dalla patrocinatrice del ricorrente.

2.14. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.